

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 136/21 del 21-9-2021

Contributo sui licenziamenti - istruzioni Inps

La circolare Inps n. 137 del 17-9-2021 torna sul tema della contribuzione dovuta in caso di licenziamento.

Prima di affrontare la vera novità relativa al massimale sul quale calcolare l'importo, l'Istituto fornisce un quadro generale che è utile sintetizzare.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento è stato introdotto dall'articolo 2, commi 31–35, della Legge 92/2012¹.

L'Istituto di recente è intervenuto più volte su questo tema (circolare n. 40/2020, messaggio n. 3920/2020, circolare n. 48/2021).

Ricordiamo che il contributo è pari al *"41% del massimale mensile di oggi NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni"*.

Come sappiamo il contributo è scollegato dall'importo della prestazione individuale ed è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro a tempo pieno o parziale. Per il calcolo del contributo è necessario, in primo luogo, determinare l'anzianità aziendale (*il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi*).

Questi gli esempi riportati dalla circolare.

- *lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;*
- *lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;*
- *lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.*

Riportiamo anche la parte relativa alla misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo. In merito all'anzianità valgono le considerazioni appena fatte considerando altresì:

- *se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, abbia formato o meno oggetto dell'accordo sindacale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In caso non sia stata oggetto di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012);*
- *se l'azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (cfr. l'art. 20 del decreto legislativo n. 148/2015). A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota*

¹ *Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.*

Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 135.2021

percentuale del c.d. ticket di licenziamento è innalzata all'82% (cfr. l'art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Sono esclusi dall'innalzamento dell'aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 40/2020).

Anche in questo caso sono forniti alcuni esempi relativi alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento collettivo dal mese di gennaio 2018:

- azienda che non rientra nell'ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo: contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
- azienda che non rientra nell'ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo: contributo dovuto pari al 41% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (cfr. l'articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012);
- azienda che rientra nell'ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo: contributo dovuto pari all'82% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (cfr. l'art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017);
- azienda che rientra nell'ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo: contributo dovuto pari all'82% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3 (cfr. l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 e l'art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017).

Giustamente la circolare precisa che in caso di licenziamento durante il periodo blocco dei nella fase emergenziale per adesione del lavoratore all'accordo collettivo aziendale, il contributo è dovuto nella misura pari al 41% anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono alla citata fattispecie di accordo.

Nel corso degli anni la modalità per determinare il massimale è cambiata col passaggio (1-5-2015) da Aspi a Naspi.

Senza entrare nel dettaglio, riportiamo di seguito una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale in argomento, sulla base dei quali calcolare il contributo in commento, e delle circolari di riferimento.

Anno	Circolare INPS	Retribuzione imponibile	Massimale
2013 (ASpI)	14/2013	1.180,00	1.152,90
2014 (ASpI)	12/2014	1.192,98	1.165,58
2015 (ASpI)	19/2015	1.195,37	1.167,91
2015 (NASpI)	94/2015	1.195,00	1.300,00
2016 (NASpI)	48/2016	1.195,00	1.300,00
2017 (NASpI)	36/2017	1.195,00	1.300,00
2018 (NASpI)	19/2018	1.208,15	1.314,30
2019 (NASpI)	5/2019	1.221,44	1.328,76
2020 (NASpI)	20/2020	1.227,55	1.335,40
2021 (NASpI)	7/2021	1.227,55	1.335,40

Veniamo ora al tema vero della circolare. L'Istituto ha verificato che nel corso degli anni si sono verificati errori nel calcolo del contributo da parte dei datori di lavoro non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del

massimale annuo AspI/NASpI. Si tratterebbe di versamenti in più nel periodo Aspi e in meno in quello Naspi.

La circolare non ha però effetto operativo in quanto le modalità di sistemazione delle partite sarà oggetto di un successivo messaggio.

Rileviamo che il tema è sollevato trascorsi più di 5 anni dalla cessazione del regime Aspi (quindi con prescrizione dei crediti verso l'Inps).

A questo proposito si può segnalare una riflessione apparsa sulla stampa di ieri (ilSole24ore) nella quale si segnala che la confusione nel conteggio del ticket deriva da messaggio Inps (n. 4441 del 30-6-2015) che indica in euro 1.195,00 e non in euro 1.300, l'importo da prendere a riferimento per il calcolo (la circolare 94/2015 citata in tabella non contiene chiarimenti sulla contribuzione).

Le circolari Inps che annualmente aggiornano i massimali, citate nella tabella dal 2016 in poi) indicano i due importi senza esplicitare il valore del contributo sui licenziamenti anche se la distinzione tra retribuzione di riferimento e importo mensile dell'indennità è indicato chiaramente².

² Circolare Inps n. 7/2021

5. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONENASPI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.